

Programmazione incontri di studio anno 2000

(Delibera del 23 giugno 1999)

Il Consiglio, ha deliberato di approvare le linee programmatiche generali in tema di funzione ed aggiornamento professionale per l'anno 2000:

"La proposta che segue si inserisce nel quadro di precedenti atti consiliari in materia di formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati tra cui, in particolare, la Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia per l'anno 1994; la relazione programmatica del 1995 sulla formazione; le discussioni e la delibera del 9 luglio 1996 che portarono alla revisione delle Commissioni e del Regolamento interno; la risoluzione del 26 novembre 1998 in tema di "formazione decentrata dei magistrati". Si legge tra l'altro nella delibera del 9 luglio 1996 che la formazione professionale dei magistrati è "qualcosa di assolutamente peculiare e non assimilabile alla funzione formativa che viene svolta nelle aziende e nelle amministrazioni".

Essa non è e non deve essere rivolta alla conformazione dei magistrati e della loro attività ad un unico modello imposto dall'alto o dall'esterno e neppure dal C.S.M.. Essa invece è diretta, oltre che all'acquisizione delle necessarie capacità tecniche, anche a suscitare consapevolezza dei termini culturali dei problemi, dei valori sottesi ad ogni scelta operativa, al libero confronto ed al reciproco approfondimento tra i rispettivi orientamenti, proprio al fine di rendere consapevole l'esercizio dell'autonomia di ciascuno. Il Consiglio "non fa direttamente formazione professionale (non insegna ai magistrati), ma svolge in questo campo solo funzioni di organizzazione, di coordinamento, di programmazione, di indirizzo generale, di destinazione delle risorse e di interpretazione delle esigenze", oltre che di garanzia. Nel ricordare che a tali criteri si era uniformata l'azione svolta dal Comitato dei coordinatori e dal gruppo di collaboratori, chiamato a svolgere l'attività di organizzazione scientifica dei corsi e tutte le inerenti attività preparatorie e di attuazione, veniva sottolineato come i magistrati avessero largamente avvertito "la capacità dimostrata dal Consiglio di assicurare il pluralismo senza nulla cedere a deteriori logiche spartitorie". E' a questa prospettiva, per l'appunto, che si ispirarono la ristrutturazione dei compiti della Nona Commissione, l'istituzione del Comitato Scientifico e la formulazione del vigente art. 29 del Regolamento interno, in cui sono individuate le attribuzioni istituzionali del C.S.M. in tema di formazione, le funzioni di proposta della Commissione ed i compiti di collaborazione e di ausilio tecnico del Comitato scientifico. E a un'identica cornice si riconducono le successive deliberazioni con le quali, precisandosi aspetti particolari dell'attività del Comitato scientifico, è stato sempre ben chiaro che la posizione di relativa autonomia riconosciuta a quest'ultimo nell'elaborazione dei programmi, seppure nell'ambito delle generali direttive consiliari e subordinatamente al riscontro di conformità quanto ai criteri ed agli obiettivi fissati dal Consiglio, è conseguenza dell'irriducibile carattere pluralistico della cultura e della formazione, valore a sua volta strumentale rispetto a quello dell'indipendenza della magistratura.

1 - Alcuni problemi aperti.

L'attività di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati è destinata a svolgersi nel contesto di persistenti difficoltà che chiamano in causa, tra l'altro, l'inadeguatezza numerica della struttura su cui gravano i compiti di segreteria ed i relativi incombenzi amministrativi; la carenza di una rete informatica idonea a raccogliere tutte le notizie ed i dati rilevanti per la gestione del tirocinio, delle domande di partecipazione ai

corsi e dello svolgimento di essi (premessa indispensabile anche per verificare qualità dei relatori e degli incontri, nonché per le scelte che il Consiglio è chiamato ad effettuare in sede di rinnovo nell'incarico ai componenti del Comitato scientifico); l'oneroso e disorganico sistema di raccolta delle pubblicazioni e del materiale di studio, tuttora affidato al mero supporto cartaceo; i problemi inerenti all'ordinata programmazione dei singoli incontri, alla tempestiva comunicazione ai magistrati interessati dei relativi programmi ed al divario tra domande di ammissione ed effettiva presenza degli interessati; il non sufficiente raccordo tra attività e compiti propri del Comitato scientifico e responsabilità di coordinamento generale e di indirizzo propri del Consiglio. **Tali problemi dovranno trovare al più presto un'adeguata soluzione, ed è auspicabile che si creino le condizioni affinché la Nona Commissione - con l'impegno dell'intero Consiglio - possa pervenire al loro rapido superamento.** Nel contempo occorre però rilevare che le difficoltà, legate essenzialmente all'esigenza di far fronte al numero crescente delle domande di partecipazione ai corsi ed ai bisogni formativi indotti dai compiti sempre più complessi della giurisdizione, costituiscono l'evidente testimonianza di quanto l'attività di formazione ed aggiornamento professionale sia avvertita sempre più dai magistrati italiani - nonostante le incomprensioni e gli ostacoli a volte posti anche dai dirigenti degli uffici giudiziari - come un loro preciso diritto ed un loro altrettanto specifico dovere, nella consapevolezza che il principio costituzionale della soggezione del giudice solo alla legge, l'autonomia e l'indipendenza riposano necessariamente (anche) su un'elevata cultura e sulla diffusa crescita professionale di ciascun magistrato e dell'intero corpo giudiziario.

Mentre continua a restare inappagata l'esigenza di istituzione della Scuola per la magistratura, è ferma convinzione del Consiglio che alla complessità si debba dare una risposta non in termini di tagli o riduzione, ma per il tramite di una razionalizzazione complessiva degli strumenti e delle risorse. Ed è a quest'idea, tra l'altro, che si ispira il progetto di costituzione di una struttura di formazione decentrata, destinata ad affiancare ed integrare l'ineliminabile momento del confronto in sede centrale tra esperienze professionali diverse, in una visione unitaria e non localistica dei compiti connessi all'esercizio della giurisdizione.

Quando tale struttura sarà realizzata, con progressiva attuazione delle proprie linee programmatiche, anche la formazione centrale ne trarrà benefici effetti, nel senso di una più precisa e selettiva individuazione dei rispettivi temi e contenuti.

Al fine di evitare o limitare gli inconvenienti che, nei corsi attuali, spesso si verificano con riguardo al divario tra numero di domande e numero di coloro che effettivamente partecipano ai corsi (con effetti negativi anche sotto il profilo dei costi gravanti sul Consiglio), a parte una più rapida e tempestiva diffusione dei materiali di studio, dei singoli programmi e, possibilmente, almeno della traccia delle relazioni, potrebbe dimostrarsi sin da ora di grande utilità il preventivo interpellato (anche mediante corrispondenza telematica) dei magistrati ammessi ai corsi, con congruo anticipo rispetto alla data in cui questi dovranno tenersi, in modo da riceverne utili indicazioni quanto alla concreta elaborazione dei contenuti.

2 - Il dibattito in seno alla Nona Commissione.

Nel rispetto dell'art. 29 del Regolamento la IX Commissione ha inteso avviare un più proficuo rapporto di collaborazione con il Comitato scientifico, individuando nella seduta del 20 aprile 1999 - di cui è stata data preventiva comunicazione a tutti i componenti del Consiglio, con invito a prendervi parte o a far pervenire eventuali suggerimenti e proposte - alcune indicazioni da sottoporre allo stesso Comitato scientifico cui compete, in base alla norma regolamentare, di predisporre il programma annuale dei corsi, che dovrà poi

essere sottoposto al Consiglio per la discussione e approvazione. Tali indicazioni, con l'avvertenza del carattere della loro generalità e provvisorietà, sono state poi riassunte dai componenti della IX Commissione dott. Vito Caferra, dott.ssa Margherita Cassano, dott. Gianfranco Gilardi e prof. Giuseppe Riccio nella riunione del Comitato scientifico del 23 maggio 1999, con invito alla predisposizione della bozza programmatica da sottoporre al più presto al dibattito del Plenum.

Nel corso delle riflessioni in seno alla Commissione (ai lavori della quale hanno preso parte anche i consiglieri prof. Eligio Resta e dott. Ettore Ferrara), è emersa la conferma che i programmi del 2000 dovranno svolgersi, costituendone naturale sviluppo e integrazione, nel segno della continuità con i corsi degli anni precedenti, l'approvazione dei cui programmi da parte dell'attuale e della precedente Consiliatura costituisce - al di là dei rilievi su singoli punti e della non sempre ottimale riuscita di singoli incontri - il riconoscimento di una generale condivisione dei contenuti, dei metodi didattici e formativi (con particolare apprezzamento dei seminari fondati sul più largo coinvolgimento dei partecipanti ad un'attività destinata ad orientarsi sempre più verso il modulo dell'autoformazione, del confronto e dello scambio di esperienze professionali), della positività della scelta fondata sull'apertura ad esperienze e realtà esterne alla magistratura ordinaria (avvocati, notai, magistrati della Corte dei Conti, operatori sociali, esperti etc.).

3 - La cornice di riferimento per i programmi di formazione ed aggiornamento professionale del duemila.

E' ugualmente emersa, nel corso del dibattito, la convinzione che la formazione professionale del magistrato debba essere saldamente agganciata, in ogni settore, alla cornice costituzionale dei diritti, quale criterio di orientamento dell'attività giurisdizionale e fonte della sua stessa legittimazione. L'ispirazione di fondo, il tessuto connettivo dell'intera attività di formazione dovranno ispirarsi alla necessità di ricomporre la ricchezza della persona nella molteplicità dei suoi aspetti e nell'insieme delle sue istanze e relazioni. Anche la tragedia della guerra, che ha colpito intere popolazioni, sradicate dalla propria terra e dalla propria storia, rende sempre più angusta la tradizionale nozione di cittadinanza e sempre più urgente il tema dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle istanze di giustizia quale premessa e fondamento di un nuovo ordinamento capace di guardare oltre i confini degli Stati nazionali. Anche il fatto di essere giudici del Trattato implica ormai una ricostruzione assai più complessa e impegnativa del sistema di regole e rapporti sociali; e questa sarà la sfida principale anche per i programmi di formazione del 2000, nello sviluppo di esperienze - già avviate quest'anno, ad esempio, con il seminario su "Mediazione, conciliazione e riparazione" o con quello sulla società multietnica - fondate su un concetto di giustizia quale traguardo da raggiungere dentro e fuori il processo e sull'idea della giurisdizione quale tramite - per ciò che ad essa effettivamente compete - per integrare e far convivere sensibilità, etnie, storie e culture a volte anche assai diverse.

Del pari rilevante - sulla scia di quanto è già stato realizzato - appare lo sforzo ricostruttivo, anche dal punto di vista della formazione professionale, dei caratteri unitari della giurisdizione, sia con riguardo alla comune cultura che deve caratterizzare i diversi ruoli coinvolti nel processo penale, sia cogliendo i nessi che nel compito di attuazione dell'alegalità intercorrono tra sistema penale e sistema civile, sia infine valorizzando i momenti di incontro che, in un'analoga prospettiva (nel senso, appunto, della comunanza, non della separatezza e della distanza) contrassegnano le diverse giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile. **Anche qui si tratta di contribuire a far crescere la consapevolezza che - pur di fronte alle insopprimibili esigenze di specializzazione**

professionale - ogni segmento della giurisdizione concorre, come parte di un tutto, al sistema complessivo delle garanzie.

Ciò rimanda ad un crescente impegno anche sul piano dei rapporti comunitari; ed è auspicabile che la progettata istituzione di una rete delle strutture di formazione europea contribuisca a rendere più incisiva, organica ed efficace l'attività svolta dal Consiglio anche in questo campo.

4 - La cooperazione tra C.S.M. e Ministero sulla formazione professionale.

Sul terreno della formazione - come in parte sta avvenendo per quello dell'organizzazione - appare opportuno recuperare con il Ministero di Grazia e Giustizia un rapporto di collaborazione che sino ad oggi si è manifestato in modo del tutto saltuario ed episodico, anche nei campi in cui tale rapporto, nella cornice costituzionale dell'art. 110, è previsto espressamente da specifiche norme di legge (cfr., ad es., l'art. 5 disp. att. d.l. 28 luglio 1989, n. 272 del cod. proc. pen. min. in tema di formazione ed aggiornamento dei magistrati ordinari ed onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile ed alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva). Ferme restando, nel quadro delle relazioni istituzionali, le opportune iniziative che dovranno essere assunte dal Consiglio (anche per il tramite della IX Commissione), pare utile indicazione quella che in alcuni settori della formazione (magistratura onoraria, magistratura di sorveglianza, formazione dei magistrati dirigenti e dei dirigenti amministrativi, uso e gestione degli strumenti informatici) i programmi siano elaborati coinvolgendo anche le specifiche competenze interne al Ministero, oltre che i referenti per l'informatica, sì da individuare in modo più organico e sistematico i bisogni di formazione rispetto ai quali calibrare i contenuti dei singoli corsi.

5 - La cooperazione tra C.S.M. ed Avvocatura in tema di formazione professionale.

La grande utilità dimostrata dalla partecipazione di avvocati in sede di formazione centrale, con arricchimento del dibattito e significativi contributi di riflessione sui temi della giustizia, suggerisce di intensificare e rendere più organica tale esperienza, non solo allargando la soglia di partecipazione con riferimento a specifiche iniziative a livello centrale, ma elaborando una serie di iniziative comuni riservate specialmente a giovani avvocati e magistrati, da svolgersi soprattutto a livello decentrato. Una precisa indicazione in tal senso è contenuta, del resto, nella nuova disciplina per il tirocinio tracciata dal D.P.R. 17 luglio 1998; ed una specifica attività di contatto con il Consiglio Nazionale Forense verrà avviata dalla IX Commissione al fine di porre le basi per la creazione di un albo di relatori avvocati oltre che nella prospettiva di realizzazione della rete di formazione decentrata.

Più in generale, appare utile che nel contesto dei programmi di formazione trovi uno spazio anche la riflessione sulle scuole di formazione comune postuniversitaria, così come - su singoli temi di ricostruzione complessiva dell'ordinamento o di specifico carattere interdisciplinare - potrà continuare a dimostrarsi prezioso anche il confronto con altre magistrature ed altre categorie professionali (quali, ad esempio, i notai).

6 - La formazione iniziale.

Il settore della formazione iniziale sarà fortemente influenzato dall'esigenza di piena attuazione della riforma sul giudice unico di primo grado e della nuova circolare sul tirocinio (richiamato D.P.R. 17 luglio 1998), la cui disciplina tende a realizzare un più responsabile coinvolgimento di tutti i soggetti chiamati a concorrere al delicato compito

della formazione degli uditori giudiziari. A parte l'esigenza di realizzare, anche in questo campo, adeguati strumenti di controllo (cui molto potrà contribuire un efficace coordinamento tra Commissioni uditori e le nuove figure dei Referenti previsti nel documento sulla formazione decentrata) al fine di assicurare in tutti i distretti standard qualitativi omogenei sotto il profilo organizzativo e didattico; ed a parte la necessità di superare deficit e lacune che tuttora si riscontrano quanto alla disponibilità, all'impegno ed alla capacità formativa di magistrati collaboratori ed affidatari, appare opportuno realizzare un più efficace raccordo tra attività di formazione centrale ed attività di formazione periferica, anche allo scopo di evitare accavallamenti che - per una serie sfortunata di disguidi - hanno talvolta impedito ad alcuni uditori di partecipare a corsi pur previsti come obbligatori.

Andrà accentuata l'apertura dei corsi - secondo un modulo introdotto recentemente - ad una più approfondita e sistematica conoscenza dei profili deontologici ed ordinamentali della magistratura, nonché alla conoscenza dei rapporti con il personale di cancelleria e con gli altri ausiliari.

E' sembrato inoltre opportuno alla Commissione che ai corsi di formazione dispensati agli uditori a livello centrale, e relativi a temi processuali, siano ammessi a partecipare anche una certa quota di giudici di pace.

Fin dall'inizio della formazione appare poi necessario che le esperienze del tirocinio aprano a una non saltuaria ed episodica conoscenza dei compiti propri della magistratura di sorveglianza, nel contesto di una complessiva cultura della giurisdizione in cui il momento della cognizione non può essere dissociato da quello dell'esecuzione, e viceversa. E' necessario, infatti, che sulle funzioni del magistrato di sorveglianza, tuttora incomprensibilmente collocate (al pari di quelle svolte da altri ruoli professionali: si pensi, ad esempio, al giudice dell'esecuzione civile) quasi ai margini dell'attività giudiziaria, sia riportata quell'attenzione culturale che fino ad oggi è mancata.

7 - La formazione complementare e le iniziative di supporto ai tramutamenti di funzione.

Nel dibattito interno alla Commissione, è parso opportuno evidenziare l'esigenza di piena realizzazione della formazione complementare per i magistrati nei primi anni dell'esercizio delle funzioni, secondo le linee indicate nella relazione al Parlamento del 1994, nella circolare sul tirocinio del 1998 e nel documento relativo alla formazione decentrata. Tale assistenza di formazione può essere opportunamente prevista per l'arco dei primi cinque anni dal conferimento delle funzioni, consentendo - anche oltre i cinque anni - possibilità di recupero ai magistrati che non abbiano avuto modo di avvalersi di opportunità formative come, ad esempio, il corso Falcone e Borsellino. La presenza a quest'ultimo corso di alcuni consiglieri ha consentito di verificare che, a volte, l'elevato numero di partecipanti non è funzionale al migliore svolgimento dei lavori. A tal fine potrebbe dimostrarsi già proficua la reiterazione di incontri limitati ad un minor numero di ammessi, prevedendo nella predisposizione del calendario alcuni spazi liberi in funzione di possibili repliche ovvero per realizzare iniziative a ridosso di rilevanti novità legislative o giurisprudenziali, rispetto alle quali l'esigenza di assicurare la più larga e tempestivadiffusione di orientamenti interpretativi induce altresì a non trascurare la possibilità di incontri con il sistema delle videoconferenze.

La creazione della rete di formazione decentrata potrà dimostrarsi particolarmente utile, tra l'altro, rispetto alle iniziative di riconversione destinate ad assistere i vari passaggi funzionali, e specialmente con riguardo ai tramutamenti dal settore penale a quello civile e viceversa, ferme restando le iniziative a livello centrale soprattutto con riguardo a fasce specializzate di funzioni. La previsione di percorsi guidati di

autoformazione, comprendenti anche forme di tirocinio part-time nell'esercizio delle funzioni di nuova destinazione, potrà giovare non soltanto ai singoli magistrati nelle loro scelte professionali, ma insieme ad evitare che i costi della riconversione - come purtroppo accade nel contesto attuale - finiscano per ricadere sugli utenti.

8 - La formazione permanente.

Sotto il profilo della formazione permanente (in cui più evidenti sono i miglioramenti intervenuti nel corso degli ultimi anni), ampie indicazioni sono contenute nel documento sulla struttura decentrata, sia con riguardo ai temi riservati alla formazione centrale sia con riferimento a temi che presentino interesse limitatamente a determinate realtà territoriali, di ambito distrettuale o interdistrettuale.

In seno alla Commissione è parso importante ribadire che l'attuazione della riforma sul giudice unico, la cui messa a regime implicherà lunghi e complessi adattamenti anche a causa di successive modifiche del quadro normativo di riferimento, rende ancor più evidenti i nessi intercorrenti tra attività di formazione e attività di organizzazione. Di qui la necessità non solo di prevedere, in sede centrale, momenti di confronto unificanti allo scopo di elaborare linee razionali di orientamento complessivo ma insieme, e prima ancora, quella di creare nelle singole realtà territoriali - in sede distrettuale o interdistrettuale, a seconda dei casi - luoghi stabili di confronto, allo scopo di fornire un contributo di riflessione aperto e pluralistico nella prospettiva di elaborare le soluzioni più coerenti rispetto alle necessità del servizio. E' questo uno dei campi in cui più utile può dimostrarsi l'istituzione della rete di formazione decentrata, e più fertile il confronto sui temi processuali ed ordinamentali collegati alla novità della riforma ed alle modifiche determinate dai mutamenti legislativi e giurisprudenziali.

Sotto altro profilo, l'attuazione del D. Lgs. n. 51/1998 fa tornare in primo piano il ruolo fondamentale della direzione organizzativa ai fini degli esiti del servizio giustizia. Se - come è stato osservato - non vi è possibilità di assicurare un servizio giudiziario appena decoroso "senza riuscire ad ottimizzare le risorse, coordinare i diversi interventi, programmare il lavoro e le necessità di un intero ufficio, conoscere a fondo il personale, le sue attitudini, le sue capacità, il suo lavoro", tutto ciò risulta ancor più evidente in una fase di profonda trasformazione come quella legata alla riforma, che accentua e rende più complesso l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive. Gravano ancora sul tema in esame, tra le altre cose, le insufficienze di un adeguato sistema di valutazione delle professionalità e le stesse incertezze di confine tra la figura del magistrato dirigente e quella del dirigente amministrativo. Ma i compiti del primo, individuabili alla stregua dell'ordinamento vigente, di potere di proposta in materia tabellare, di impulso sui problemi di gestione degli uffici e di confronto giurisprudenziale, consentono già, ed anzi impongono, di affrontare organicamente i temi della formazione in materia direttiva e semidirettiva, non nella logica della carriera ma in quella della consapevolezza del ruolo e delle esigenze del servizio. E' possibile immaginare corsi aperti ai magistrati che già svolgono funzioni direttive o semidirettive (tenendo altresì conto delle specificità di ciascun ruolo) ed a coloro che aspirano a ricoprirle, anche con sessioni comuni ai Consigli giudiziari e/o ai dirigenti amministrativi (quanto, ad esempio, all'uso ed alla gestione delle risorse informatiche, alla gestione del personale, ai rapporti con gli utenti e con il pubblico, etc.).

L'incontro tenutosi nei mesi scorsi a Bagni di Tivoli, dietro impulso della VII e della IX Commissione, al fine di discutere con i dirigenti degli uffici i problemi posti dalla riforma del giudice unico, in vista del varo della circolare da parte del Consiglio, ha confermato la grande utilità di momenti di confronto diretto, nella prospettiva delle funzioni di autogoverno come funzioni diffuse che impegnano tutti i segmenti del circuito giudiziario

chiamato a svolgere compiti di amministrazione strumentali all'esercizio della giurisdizione.

Con riguardo ai rapporti tra formazione ed organizzazione, è apparso assai positivo l'inserimento, in un recente seminario sul processo civile, di una sessione di lavoro dedicata all'autorganizzazione del lavoro del giudice. La Commissione reputa che, sviluppando tale iniziativa, occorra diffondere le esperienze formative dirette a razionalizzare ed accelerare i tempi del processo anche con riguardo alla stesura dei provvedimenti, e come preziosi strumenti di supporto della magistratura onoraria. In alcuni distretti, ad esempio, sono stati messi a punto sistemi di gestione documentale per la creazione di basi informative sulla giurisprudenza, che appaiono in questa prospettiva di grandissima utilità. Valorizzare tali iniziative, assicurandone la diffusione, potrà costituire uno strumento non secondario per incidere su quei nodi che ancora oggi espongono lo Stato italiano a continue condanne in sede internazionale a causa dei ritardi e delle lentezze della giustizia.

9 - La formazione della magistratura onoraria.

Un altro versante in cui appare necessario progettare un programma adeguato di formazione professionale, è quello che investe la magistratura onoraria, sulla quale stentaa maturare a livello politico e culturale, una riflessione organica capace di ricondurre a principi unitari le diverse figure che affollano il campo, mentre crescono i compiti che alla magistratura onoraria sono affidati o si prevede di affidare anche nell'immediato futuro. Se i magistrati onorari concorrono ad attuare la giurisdizione, anche per loro non può non porsi l'esigenza di adeguati strumenti formativi quali fattori di radicamento dell'indipendenza e di crescita del ruolo. A parte le iniziative espressamente previste in singole leggi (come quelle relative agli esperti del settore minorile ed ai giudici di pace), ed alle altre che si preannunciano nel disegno di legge relativo alla competenza penale del giudice di pace, appare opportuno il coordinamento tra un numero limitato di incontri di iniziative a livello centrale (rivolte essenzialmente ai dirigenti ed ai coordinatori, a un gruppo ristretto di formatori ed ai referenti per la formazione), ed un ampio programma di interventi a livello decentrato. Particolarmente utili appaiono seminari comuni con i magistrati ordinari, sulla falsariga di quanto già in corso di realizzazione per i gruppi di autoformazione nell'area minorile e della famiglia.

Il tema della formazione della magistratura onoraria verrà peraltro approfondito in una riunione congiunta, già programmata, della VIII e della IX Commissione.

10 - I metodi e i contenuti dei seminari.

Quanto ai metodi ed ai contenuti dei seminari, è valutata positivamente dalla Commissione la scelta di incontri ed iniziative di studio di carattere interdisciplinare e multidisciplinare, **con graduale apertura a nuove conoscenze, che sempre più spesso e in modo penetrante si intrecciano con le vie della giurisdizione.** Si tratta di arricchire e migliorare tali esperienze, in una prospettiva attenta non soltanto ai nessi intercorrenti tra i diversi ruoli professionali, ma anche a quelli che, dal punto di vista della legislazione sostanziale, riflettono la tutela dei beni della vita nelle molteplici sfere in cui si articola il sistema dei rapporti e delle relazioni economiche e sociali. La stessa indicazione, contenuta nella circolare sul giudice unico di primo grado, relativa all'organizzazione del nuovo ufficio in base al criterio delle aree omogenee di interessi, rimanda a un modulo formativo fondato sulla connessione e l'aggregazione: in tema, ad esempio, di tutela del consumatore, di tutela del credito ed attività finanziaria, di rapporti tra reati e procedure fallimentari, etc.

Diritti fondamentali e diritti umani, bioetica, disagio minorile, tossicodipendenza, rapporto tra disagio psichico e giustizia penale potranno costituire temi esemplificativi di confronto per la costruzione di frontiere più avanzate del diritto e per la crescita di una cultura della legalità come obiettivo da perseguire dentro ed oltre il processo. Nè può trascurarsi - ad avviso della Commissione - un approfondito confronto sui versanti della microillegalità e dell'esecuzione penale, tema - quest'ultimo - che verrà indicato anche nel documento della Commissione mista per lo studio dei problemi relativi alla magistratura di sorveglianza, sulla base delle indicazioni emerse nel corso della riunione del 10 maggio 1999 con la Commissione.

Un tema sul quale, ad avviso della Commissione, appare opportuno dedicare un seminario, è quello relativo alla legge sulla privacy, che per tanti versi mette in discussione i rapporti tra pubblico e privato ed ha investito in più occasioni la stessa attività consiliare.

Infine, la recente assemblea plenaria della Corte di Cassazione ha messo in evidenza profili e spunti di riflessione sul ruolo e sui problemi del giudice di legittimità che ben potrebbero essere ripresi in un secondo seminario di studio (dopo quello programmato per il 25/27 novembre 1998).